OGGETTO: disposizioni e limitazioni in materia di sicurezza urbana in occasione degli eventi in programma durante il periodo 07 dicembre 2019 – 06 gennaio 2020

**IL SINDACO**

Richiamati i contenuti dell’articolo 50 comma 7 bis del d.lgs n.267/2000, introdotto dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017, poi così modificato dall'art. 35-ter, comma 1, lettera a), legge n. 132 del 2018, il quale dispone che “*Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'*[*articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241*](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#07)*, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche,  nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”;*

Dato atto che durante il periodo 07 dicembre 2019 – 06 gennaio 2020, in occasione delle festività natalizie è stata programmata una serie di eventi che si svolgeranno principalmente nella zona pedonale di Cecina Centro e che verosimilmente porteranno un consistente incremento di presenze nelle strade e nei locali ivi presenti rendendo pertanto necessario un rafforzamento delle misure di sicurezza atte a prevenire criticità che potrebbero ingenerarsi nei luoghi interessati dalle iniziative medesime e nelle aree adiacenti;

Considerato che, per quanto sopra rappresentato, la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro e il loro conseguente consumo sulle strade ed aree pubbliche, come il successivo potenziale abbandono, associato al contesto di affollamento, è considerata pregiudizievole per l’ambiente, la vivibilità e sicurezza urbana;

Valutata altresì la necessità di limitare il più possibile i rumori molesti nell'ambiente urbano, in tutte le aree pubbliche, vie e piazze ove maggiormente si concentrano le persone in conseguenza della predetta ricorrenza, ovvero nelle vie del centro cittadino comprendenti:

P.zza Carducci, P.zza Iori, parcheggio pubblico sito tra via Montanara e P.zza Iori, P.zza Gramsci, via Garibaldi, P.zza della Stazione e via Rossetti, piazza della Libertà, centro cittadino all’interno della ZTL, via Cavour, via Diaz, via L. da Vinci, corso Matteotti nell’area compresa tra piazza XX settembre e via Don Minzoni;

Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento al fine di prevenire eventuali situazioni di incuria dell'ambiente e del patrimonio culturale con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residentiprescrivendo limitazioni nelle seguenti riferibilità temporali:

* **Dalle ore 14:00 del giorno 31/12/2019 alle ore 06:00 del giorno 01/01/2020**

divieto per i gestori di pubblico esercizio di bar o ristorante, dei posti di ristoro in sede fissa e su area pubblica, nonché alle attività di vendita di vicinato ubicate nelle aree su indicate, di vendita per asporto di qualunque bevanda, anche analcolica, in bottiglie e contenitori di vetro;

* **Dalle ore 14:00 del giorno 07/12/2019 alle ore 24:00 del giorno 06/01/2020**

divieto di accensione e lancio degli articoli pirotecnici con effetto di scoppio, a miccia o sfregamento come: fuochi d'artificio, petardi, razzi e mortaretti di cui alle seguenti categorie e tipologie previste agli articoli 3 e 5 del d.lgs n.123/2015:

* fuochi d’artificio (categorie F2-F3-F4)
* articoli pirotecnici teatrali (T1-T2)
* articoli pirotecnici (categorie P1-P2)
* tipologia “petardo” (così detti: raudi, miccette, gialloni ecc…)
* tipologia razzo

Visto l'art. 50 del d.lgs n. 267/2000;

Visto il DL 14/2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’art. 13 della Legge n. 689/1981

**ORDINA**

nelle seguenti vie ed aree pubbliche: P.zza Carducci, P.zza Iori, parcheggio pubblico sito tra via Montanara e P.zza Iori, P.zza Gramsci, via Garibaldi, P.zza della Stazione e via Rossetti, piazza della Libertà, centro cittadino all’interno della ZTL, via Cavour, via Diaz, via L. da Vinci, corso Matteotti nell’area compresa tra piazza XX settembre e via Don Minzoni, quanto segue

1. **Dalle ore 14:00 del giorno 31/12/2019 alle ore 06:00 del giorno 01/01/2020**

divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro ai titolari di pubblici esercizi in sede fissa, ai soggetti esercenti attività di somministrazione e vendita per asporto in aree pubbliche di bevande, alle attività di vendita di vicinato, operanti sul territorio comunale.

1. **Dalle ore 14:00 del giorno 07/12/2019 alle ore 24:00 del giorno 06/01/2020**

divieto di accensione e lancio degli articoli pirotecnici con effetto di scoppio, a miccia o sfregamento come: fuochi d'artificio, petardi, razzi e mortaretti di cui alle seguenti categorie e tipologie previste agli articoli 3 e 5 del d.lgs n.123/2015:

* fuochi d’artificio (categorie F2-F3-F4)
* articoli pirotecnici teatrali (T1-T2)
* articoli pirotecnici (categorie P1-P2)
* tipologia “petardo” (così detti: raudi, miccette, gialloni ecc…)
* tipologia razzo

**DA ATTO *che***

L'inosservanza dei contenuti del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro in osservanza dell’articolo 50 comma 7 bis.1 del d.lgs n. 267/2000

**DISPONE *altresì***

Che la stessa ordinanza sia trasmessa:

* all’ufficio stampa del comune di Cecina per consentirne la massima la divulgazione attraverso la stampa locale
* alle associazioni di categoria dei commercianti degli artigiani e dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio comunale
* al comandante della polizia municipale per gli adempimenti di competenza finalizzati all’osservanza dei contenuti del presente provvedimento
* alle Forze di Polizia presenti sul territorio comunale

La Polizia Municipale sono incaricate della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza.

**AVVERTE *che***,

contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso nelle seguenti modalità:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 2/7-2010, n. 104;

- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11-1971, n. 1199.